

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORANDI, MODICA, FERMARIELLO, PIERRALLI, MAFFIOLETTI, GUERRINI, STEFANI, FLAMIGNI, ZAVATTINI, BENEDETTI, BERTI, CANETTI, CHIELLI, CONTERNO DEGLI ABBATI
Anna Maria, MERZARIO, MONTALBANO, SASSONE e BONDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1980

Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne

ONOREVOLI SENATORI. — La liberalizzazione dell'uso delle acque interne, la salvaguardia del patrimonio idrico nazionale e una nuova disciplina dell'esercizio della pesca sportiva: questi sono gli obiettivi di fondo del presente disegno di legge.

Ai fini del loro raggiungimento non si può prescindere, da una parte, dal regolamentare rigorosamente il prelievo sul patrimonio ittico, dall'altra non si può rinunciare a mettere in atto tutta una serie di misure volte ad accrescere la capacità dell'intervento pubblico e delle associazioni democratiche dei pescatori contro lo sfruttamento sconsiderato delle acque e il loro degrado.

Il depauperamento del patrimonio idrico nazionale, lo stato di inquinamento di una grande parte delle acque interne, la graduale scomparsa di intere specie ittiche sono problemi che interessano la comunità nazionale; per altro coinvolgono la salute di tutti i cittadini, non solo quella dei pesca-

tori, anche se questi ultimi non avrebbero più ragione di esistere se scomparisse la fauna ittica.

Sempre di più, infatti, l'esercizio della pesca sportiva si configura non soltanto come un modo di impiegare il tempo libero, ma soprattutto come un momento di ricerca di quell'ambiente naturale di cui le grandi e le medie città italiane sono state, in genere, fonte distruttiva.

Esistono quindi le premesse fondamentali per un effettivo coinvolgimento dei pescatori alla gestione del settore usufruendo a pieno della capacità che le organizzazioni dei pescatori hanno di sensibilizzare e guidare la maggioranza dei pescatori stessi sui temi connessi alla protezione delle acque dagli inquinamenti.

Questa azione, in considerazione dei contenuti culturali che esprime, richiede la partecipazione delle associazioni specifiche e di massa e la costruzione di un nuovo rapporto tra associazionismo, Regioni ed

enti locali. Richiede altresì il superamento della legislazione esistente per la pesca e la protezione della fauna ittica nelle acque interne.

Infatti tutte le leggi vigenti in materia, cui il presente disegno di legge vuole imprimere una svolta in senso democratico, erano e sono informate a principi accentratori, corporativi e settoriali contrastanti con le esigenze di decentramento, di protezione e di sviluppo della fauna acquatica.

Il punto di riferimento caratterizzante il presente disegno di legge è dunque incentrato sul ruolo delle Regioni e degli enti locali.

E i suoi connotati di « legge di principi generali » che si configurano in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non vengono affatto pregiudicati dalla presenza di norme attuative; semmai, queste ultime mirano a sottolineare il carattere di « legge cornice » che, nell'assicurare la parità dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini che esercitano la pesca sportiva, indirizza l'azione delle Regioni per gli atti legislativi e regolamentari di competenza, per la promozione e il coordinamento regionale degli istituti di ricerca, per lo sviluppo dell'allevamento, della riproduzione e del ripopolamento della fauna ittica, per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Con l'articolo 1 si sancisce che la fauna ittica stabilmente o temporaneamente libera nelle acque interne costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ai fini della salvaguardia degli interessi della comunità nazionale, sicchè la fauna ittica acquista lo stato di *res nullius*; in questo modo lo Stato e i suoi organi sono chiamati a disciplinare la materia della pesca come questione di preminente interesse di tutti i cittadini.

Nello stesso articolo 1 si definiscono acque interne quelle comprese entro la congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare e nelle quali le Regioni esercitano la protezione, l'incremento e la valorizzazione della flora e della fauna acquatica, nonchè la disciplina della pesca sportiva e la vigilanza (art. 2).

Con gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 vengono sanciti i presupposti per un diverso modo di gestire l'intero settore, ovvero i principi della programmazione, del decentramento e della partecipazione dell'associazionismo per un allargamento ed un ampio concorso di forze alla gestione della cosa pubblica.

In particolare si stabilisce:

a) la classificazione delle licenze di pesca, la cui validità di cinque anni è estesa a tutto il territorio nazionale, e i criteri per la definizione dell'ammontare delle tasse annuali di concessione regionali (art. 4).

Lo stesso articolo 4 del disegno di legge abolisce la licenza di pesca per i giovani fino al quattordicesimo anno di età.

Non sfuggirà certo l'importanza di questo provvedimento per quanto riguarda la diffusione della passione sportiva per la pesca fra i giovani e i giovanissimi.

Esso tende altresì, sul piano educativo e tramite la pesca, ad avvicinare i giovani alla natura. È noto infatti che sono molti i giovani che, pur avendo la passione per la pesca, rinunciano ad esercitarla per non incorrere nelle pratiche burocratiche e nelle spese necessarie ad ottenere la licenza di pesca nelle acque interne;

b) la deroga a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 842 del codice civile (art. 5).

Si vuole così ristabilire la parità dei diritti del cittadino oggi fortemente limitati e permettere, nel pieno rispetto delle colture agricole, di accedere liberamente sui luoghi ove esistono acque pubbliche;

c) la classificazione delle acque interne, la redazione della carta ittica regionale (articolo 7), i piani per la riproduzione, il ripopolamento naturale e l'incremento della pescosità delle acque interne (art. 8);

d) le condizioni per l'introduzione nelle acque di specie ittiche già presenti o diverse da quelle autoctone (art. 9).

Con l'articolo 10 si affrontano i problemi relativi agli inquinamenti delle acque, secondo le disposizioni legislative vigenti e le funzioni attribuite in materia alle Regioni, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica.

Con l'articolo 11 si rendono libere tutte le acque da feudali diritti di pesca:

a) per porre fine ad uno stato di privilegio di pochi che sottrae alla libera pesca la maggioranza delle acque interne;

b) per accogliere l'esigenza di maggiori spazi liberi dove, nella parità dei diritti dei cittadini, si possa liberamente esercitare la pesca dilettantistica senza dover pagare contributi a coloro che ancora oggi godono del privilegio dei diritti esclusivi di pesca.

È noto infatti che nell'attuale situazione il possesso della licenza di pesca non è sufficiente a garantire, in tutte le acque interne, il libero esercizio della pesca dilettantistica.

Per la pesca nelle acque dove vi sono i diritti esclusivi occorre pagare alte quote a privati o associazioni, le quali, oltre che limitare un diritto che il cittadino acquisisce nel momento in cui diventa titolare di licenza di pesca, ledono fortemente il principio della libertà di associazione « obbligando » il cittadino ad aggregarsi a quelle associazioni che sono titolari di diritti esclusivi di pesca;

c) per promuovere la valorizzazione turistica di plaghe paludose, lacuali e fluviali che oggi, proprio a causa dei diritti esclusivi di pesca, hanno subito un pericoloso impoverimento e che anche dalla libera pesca dilettantistica, invece, potranno trarre motivo di sviluppo.

Nello stesso articolo si stabiliscono norme per la corresponsione di una indennità ai titolari dei diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle amministrazioni provinciali dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Con l'articolo 13 si stabilisce l'istituzione di un comitato tecnico nazionale con compiti propositivi in ordine alle questioni internazionali e di promozione di studi e ricerche utili alle programmazioni regionali. Esso costituisce un importante strumento di raccordo tra il Governo centrale e le Regioni che acquisiscono competenza primaria nella materia così come previsto dalla Costituzione.

Da tutto ciò si evince il valore del disegno di legge: esso risponde all'esigenza, diventata pressante con l'inizio dell'attività legislativa dei governi regionali in materia, di informare a criteri unitari e di indirizzo nazionale l'attività delle Regioni e, con i compiti e le funzioni autonome di queste, dettando principi generali, tende a costituire un organico intervento dei pubblici poteri per la salvaguardia del patrimonio idrico nazionale e per una nuova disciplina dell'esercizio della pesca sportiva.

E proprio il presente disegno di legge reclama misure urgenti per la tutela, la salvaguardia e lo sfruttamento razionale del mare mediante anche l'istituzione di zone di tutela e di una moderna regolamentazione della pesca sportiva e professionale, per le quali, però, occorrerà intervenire con appositi e specifici provvedimenti legislativi.

I firmatari, nell'auspicare una sollecita discussione ed approvazione del disegno di legge, mentre si dichiarano disponibili a confrontarsi con altre proposte che possano venire da forze sociali, culturali, politiche e dall'associazionismo, sono tuttavia certi di interpretare le rivendicazioni e le attese dei pescatori e di larghi strati di cittadini, spesso delusi e che da tempo chiedono interventi energici dei pubblici poteri per una nuova disciplina della pesca nelle acque interne e per la salvaguardia di un patrimonio inestimabile del Paese.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
E GENERALI****Art. 1.**

(Fauna acquatica e sua tutela)

La fauna ittica, i crostacei, i molluschi, i ciclostomi ed in genere tutte le specie acquatiche o anfibiae viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nelle acque interne del territorio nazionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato e come tale sono tutelati nell'interesse della comunità nazionale.

Ai fini della presente legge, sono considerate interne le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua naturale o artificiale, delle lagune, delle sacche e dei bacini, salsi o salmastri, compresi entro la linea congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

Art. 2.

*(Potestà legislativa delle Regioni
e nozione di acque interne)*

In conformità dei principi fondamentali posti dalla presente legge, le Regioni emanano norme legislative in materia di pesca nelle acque interne, disciplinando l'esercizio delle attività di pesca al fine di assicurare la conservazione e l'incremento della flora, della fauna acquatica e dei relativi ambienti, nonché la valorizzazione dell'acquacoltura.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLE ACQUE INTERNE

Art. 3.

*(Esercizio della pesca nelle acque interne.
Nozione di esercizio della pesca e limiti
all'esercizio)*

Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna di cui al precedente articolo 1, nei modi e con l'impiego di mezzi, di attrezzi e di tecniche previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali di disciplina della materia.

Il pescato appartiene a chi lo ha catturato nei limiti di cattura consentiti dalle leggi vigenti.

Le leggi regionali disciplinano la pesca nelle acque interne in modo da garantire la tutela e la conservazione della fauna acquatica, poste a fondamento della presente legge.

Le leggi regionali disciplinano in particolare:

i limiti di cattura delle specie della fauna acquatica relativamente alle dimensioni ed alla quantità;

i periodi di divieto dell'esercizio della pesca, per determinate specie, con indicazione dei corsi o specchi d'acqua interessati al divieto. I divieti di pesca motivati da interventi straordinari di gestione dell'incremento ittico non possono, di norma, superare i tre anni per lo stesso ambiente;

gli orari di pesca;

gli attrezzi, le tecniche e le modalità di pesca e le relative norme di comportamento nell'esercizio della pesca.

Art. 4.

(Licenza di pesca)

Per l'esercizio della pesca occorre essere in possesso di licenza di pesca, rilasciata dalla Regione competente unitamente ad un libretto tessera di riconoscimento, ed occorre inoltre essere in possesso della ricevuta

di versamento in conto corrente postale, a favore della Regione, delle tasse annuali di concessione. La licenza è valida per cinque anni e su tutto il territorio nazionale.

Le licenze di pesca di cui ai precedenti commi sono così differenziate in funzione del tipo di pesca esercitata:

a) licenza di tipo A per l'esercizio della pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti, riservata ai pescatori che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa i quali, entro tre mesi dal rilascio della licenza, pena il ritiro della stessa, sono tenuti a dar prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni;

b) licenza di tipo B per l'uso della canna con uno o più ami con o senza mulinello è per la bilancia non superiore a metri 1,50 per lato.

Tale pesca è esercitata senza fini commerciali o di lucro;

c) licenza di tipo C riservata agli stranieri in soggiorno nel territorio della Regione, per l'uso degli attrezzi previsti dalla licenza di tipo B; per coloro che non hanno raggiunto il 14° anno di età non è richiesto il possesso della licenza di pesca purchè esercitino la pesca con una sola canna anche munita di mulinello.

Le Regioni stabiliscono l'ammontare delle tasse di concessione relative ai diversi tipi di licenza secondo criteri uniformi concordati in sede di commissione interregionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

(Attraversamento dei fondi rivieraschi)

In deroga a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 842 del codice civile, qualora non sia possibile per altra via di accesso raggiungere il luogo in cui è consentito l'esercizio della pesca, il proprietario del fondo rivierasco non può impedire a chi sia munito di regolare licenza di pesca l'attraversamento del fondo, utilizzando la

normale viabilità, senza pregiudizio per le colture in atto, per accedere a corsi d'acqua, laghi o stagni.

Le norme legislative regionali disciplinano le modalità di accesso al luogo di pesca attraverso la sommità degli argini e le sponde.

Art. 6.

(Pesca nelle acque a coltura)

Negli specchi acquei adibiti a coltura semintensiva e intensiva è vietato qualsiasi tipo di pesca sportiva.

Negli specchi acquei, esclusi quelli adibiti a coltura semintensiva e intensiva concessi a cooperative o a privati a scopo produttivo in deroga a quanto disposto dal successivo articolo 11, è ammessa la pesca sportiva con una canna ad un solo amo per licenza e per un limite di pescato stabilito per giorno e per licenza, fissato dalle Regioni.

Per l'attività di pesca di cui al secondo comma nulla è dovuto dal pescatore sportivo all'ente concessionario.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ACQUE
E TUTELA DELL'AMBIENTE ITTICO

Art. 7.

*(Classificazione delle acque interne.
Carta ittica)*

Le Regioni provvedono alla classificazione delle acque interne, tenendo conto delle caratteristiche fisico-cliniche e biogenetiche delle medesime.

Sulla base della classificazione di cui al comma precedente, le Regioni redigono, entro due anni dall'approvazione della presente legge, una carta ittica regionale in cui siano indicati, oltre al tipo delle acque e alle variazioni biologiche, le specie ittiche presenti e passate e il tipo di interventi tecnici atti ad aumentare la produttività.

Art. 8.

*(Piani di sviluppo della pescosità
delle acque interne)*

Le Regioni predispongono, mediante procedure che prevedano la partecipazione degli enti locali, piani annuali o pluriennali per l'incremento della pescosità delle acque interne, sulla base della carta ittica di cui al precedente articolo 7, in cui siano previste zone di frega, di ripopolamento e zone di divieto di pesca onde consentire la riproduzione e quindi il ripopolamento naturale.

Art. 9.

(Introduzione di specie ittiche vive)

L'introduzione dall'estero di specie ittiche vive, purchè corrispondenti alle specie già presenti nelle acque nazionali, può effettuarsi previo accertamento sanitario solo a scopo di ripopolamento e allevamento.

Per determinate specie ittiche, diverse da quelle autoctone, l'introduzione può essere consentita, sentito il parere del Comitato tecnico nazionale di cui al successivo articolo 13, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo che sia stata effettuata la sperimentazione nei centri ittiogenici per i pesci dulcicoli e nei centri idiobiologici per i pesci d'acqua salmastra, al fine di valutare le caratteristiche di adattabilità.

Art. 10.

*(Salvaguardia degli ambienti ittici
dall'inquinamento)*

Le Regioni esercitano i compiti ad esse spettanti, a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e le funzioni ad esse attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica.

Art. 11.

(Liberalizzazione delle acque interne)

Allo scopo di regolarizzare in modo uniforme l'attività peschiera consentendo un accesso alle acque interne socialmente perequato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le acque interne sono rese libere da qualsiasi diritto esclusivo di pesca, comunque denominato, spettante o conseguito a qualsiasi titolo da privati, enti, società, consorzi, istituzioni, comprese le riserve di pesca di cui all'articolo 14 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e compresi i diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai titolari dei diritti esclusivi di cui al primo comma, con provvedimento della giunta regionale competente è corrisposta una indennità pari all'ammontare medio dei tributi pagati negli ultimi cinque anni su tali diritti e per l'esercizio dei medesimi, previa presentazione dei documenti comprovanti la spettanza dei diritti estintivi o l'ammontare dei tributi contemplati nel medesimo primo comma del presente articolo agli uffici regionali.

Art. 12.

(Collaborazione di istituti di ricerca ed associazioni)

Le Regioni e gli enti locali, cui le prime abbiano delegato le funzioni amministrative, possono avvalersi degli istituti di ricerca pubblici nazionali e regionali, nonché della collaborazione delle associazioni dei pescatori sportivi e delle cooperative professionali, dei sindacati e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche che operano nel territorio.

Le Regioni possono costituire consulte regionali per la pesca.

Art. 13.

*(Comitato tecnico nazionale
per la pesca nelle acque interne)*

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico nazionale per la pesca nelle acque interne con compiti propositivi in ordine ai calendari di pesca su aree internazionali omogenee e in ordine all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura, delle popolazioni acquatiche e della ittiofauna e di esercizio della pesca.

Il Comitato è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Al Comitato sono conferiti inoltre compiti di promozione di studi e ricerche a livello nazionale per:

valutare il patrimonio ittico nelle acque interne;

proteggere e tutelare l'ittiofauna.

Il Comitato è composto da cinque membri nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste nell'ambito di una rosa di esperti designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 26 maggio 1970, n. 281, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali cooperative della pesca giuridicamente riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di pescatori sportivi riconosciute, da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche più rappresentative, da un rappresentante del CNR.

Art. 14.

(Associazioni nazionali dei pescatori)

Le associazioni nazionali dei pescatori, istituite per atto pubblico, possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della pre-

sente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

- a) promozione ed organizzazione di attività alieutiche e di salvaguardia della natura;
- b) non perseguimento di fini di lucro;
- c) volontarietà dell'adesione e possibilità di recesso da parte degli associati;
- d) ordinamento democratico ed elettività delle cariche sociali con esclusione di posizioni elettorali privilegiate.

Le associazioni di cui al precedente comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

(Compiti di vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione delle norme sulla pesca nelle acque interne è affidata agli agenti e guardiapesca dipendenti della Regione e dagli enti da essa delegati, dalle guardie volontarie delle associazioni alieutiche riconosciute, alle quali è conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, nonchè dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi nazionali e regionali, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dalle guardie giurate comunali, forestali e campestri.

Gli addetti qualificati alla vigilanza eleveranno direttamente contravvenzioni per qualsiasi infrazione alla presente legge e alle leggi e regolamenti regionali.

Art. 16.

(Sanzioni amministrative)

Le norme legislative regionali stabiliscono le sanzioni amministrative da applicare per la contravvenzione delle norme sulla pesca nelle acque interne.